

N. R.G. 99/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

nel procedimento di fallimento iscritto al n. r.g. **99/2016**

nei confronti di

VIVES R.E. S.R.L.

La giudice delegata,

vista l'istanza presentata dalla curatrice dr.ssa SIMONA SGUANCI

rilevato che nel programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori è previsto che le vendite dei beni immobili vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile;

visti gli articoli 569, 570, 571, 572, 573, 574, 591 bis del codice di procedura civile, 173 bis, 173 *ter*, 173 *quater*, 173 *quinquies*, 174 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e seguenti del codice di procedura civile, 107 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267;

p.q.m.

1.- delega il compimento delle operazioni di vendita, anche successive al primo esperimento, al notaio DR. FRANCESCO D'AMBROSI

disposizioni generali

2.- il Curatore, conformemente alle previsioni del programma di liquidazione o conformemente alle diverse autorizzazioni concesse dal comitato dei creditori:

(a) con l'ausilio del notaio delegato, verificherà preliminarmente che la stima redatta dall'esperto contenga tutti i requisiti previsti dall'articolo 173 *bis* delle



disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e chiederà le opportune integrazioni della stima in caso contrario;

(b) con l'ausilio del notaio delegato, predisporrà un avviso di vendita contenente i dati appresso elencati;

(c) procederà direttamente o a mezzo del notaio delegato, oppure a mezzo dell'Ivg, alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile e dell'articolo 161 *quater* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; anteriormente alla attuazione del portale delle vendite, il curatore procederà alla pubblicazione dell'avviso sul sito ufficiale del Tribunale di Prato www.tribunale.prato.it sul sito internet www.astalegale.net, certificato dal Ministero con P.D.G. 26 settembre 2012 e con iscrizione all'elenco pubblico dei punti di accesso - Decreto del Ministero della Giustizia, DGSIA del 01 ottobre 2014; pubblicazione dell'avviso con affissione nell'albo del Tribunale, almeno novanta (90) giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte nella vendita senza incanto, da sostituirsi, al momento della sua istituzione con la pubblicazione sul portale del Ministero della Giustizia nell'area denominata Portale delle Vendite pubbliche, come disposto dall'art. 490, I co., c.p.c. e 161 *quater* disp. Att. c.p.c.;

disposizioni per l'avviso di vendita

3.- nell'avviso di vendita il curatore:

(a) avvertirà che la vendita è disposta nello stato di fatto e di diritto, anche urbanistico, in cui attualmente si trovano i beni, onerata altresì la parte aggiudicataria di ogni eventuale responsabilità ed obbligo previsto dal decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001 n° 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) nonché delle vigenti disposizioni in materia amministrativa, di sicurezza del lavoro, sanitaria, di prevenzione incendi, di tutela dell'atmosfera e delle acque dall'inquinamento e di impianti negli edifici;

(b) rimanderà alla relazione di stima per ogni informazione relativa alla regolarità edilizia ed urbanistica del bene;



- (c) avvertirà che l'onere reale per l'esecuzione degli interventi previsti dagli articoli 239 e seguenti del decreto legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 (*«Norme in materia ambientale»*) rimarrà a carico dell'aggiudicatario, anche nel caso di mancata iscrizione dell'onere stesso nel certificato di destinazione urbanistica;
- (d) avvertirà che, se il bene acquistato rientra nel demanio culturale, il curatore o il notaio delegato presenterà denuncia al Ministero dei beni culturali entro trenta giorni dalla aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 59, 2° comma, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n° 42; in tal caso il decreto di trasferimento verrà emesso a seguito del mancato esercizio della prelazione a favore dello Stato;
- e) specificherà se la curatela è in possesso della documentazione amministrativa e tecnica, nonché del libretto di uso e manutenzione degli impianti che corredano gli immobili venduti (ai sensi del decreto ministeriale n° 37 del 22 gennaio 2008);
- (f) specificherà l'indice di prestazione energetica e se la curatela è in possesso dell'attestato di certificazione energetica ai sensi del decreto legislativo n° 192 del 2005;
- (g) stabilirà se la vendita deve essere fatta in un lotto od in più lotti;
- (h) stabilirà, in tal ultimo caso, i beni che compongono ciascun lotto;
- (i) indicherà dove e come possono essere reperiti la relazione di stima ed i documenti che riguardano il bene da vendere;
- (l) fisserà il prezzo base di ciascun lotto, determinato ai sensi dell'articolo 568 del codice di procedura civile;
- (m) specificherà che l'offerta dovrà riportare od avere allegato, tra l'altro:
- => le complete generalità dell'offerente;
 - => l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
 - => nell'ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale della famiglia;
 - => qualora l'offerente intenda escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale, la dichiarazione del coniuge in regime di comunione prevista dall'articolo 179 del codice civile;
 - => in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società, un certificato della CCIAA dal quale risultino le generalità del soggetto dotato di



poteri rappresentativi della società stessa;

=> in caso di offerta in nome e per conto di un minore, l'autorizzazione del Giudice Tutelare;

=> nel caso l'offerente incarichi un mandatario per la partecipazione alla gara, il mandato conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata;

=> la eventuale richiesta dei benefici fiscali per la prima casa;

=> la prova del bonifico in favore della procedura delle somme dovute a titolo di cauzione;

=> l'indicazione del prezzo offerto;

(n) fisserà l'offerta minima in relazione a ciascun lotto in misura non inferiore al 75% del prezzo base come determinato ai sensi dell'articolo 568 del codice di procedura civile;

(o) fisserà la misura minima dell'offerta in aumento, per il caso in cui si proceda alla gara prevista dall'articolo 573 del codice di procedura civile;

(p) fisserà il tempo (compreso tra novanta e centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso di vendita), il luogo e le modalità di presentazione delle offerte d'acquisto (anche ai sensi dell'articolo 173 *quinquies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), nonché la data dell'udienza per l'apertura delle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti;

(q) specificherà le modalità di prestazione della cauzione, che dovrà essere almeno pari al 10% del prezzo offerto;

(r) potrà stabilire, se previsto dal programma di liquidazione o se autorizzato dal comitato dei creditori, che il versamento del residuo prezzo avvenga a rate in un termine non superiore a dodici mesi;

(s) nel caso in cui il curatore non ritenga di autorizzare il versamento rateale, specificherà il tempo del versamento del residuo prezzo, assegnando un termine massimo di centoventi giorni, oppure si riserverà di assegnare tale termine all'esito della gara ex articolo 573 del codice di procedura civile;

(t) specificherà, infine, che tutte le spese, tasse ed imposte (escluso solo le tasse di



cancellazione delle formalità trascritte o iscritte a carico dell'immobile ed il compenso professionale notarile) sono a carico dell'aggiudicatario;

(u) avvertirà che la cauzione verrà restituita agli offerenti non aggiudicatari senza interessi;

disposizioni per la gara tra offerenti

5.- l'udienza per l'apertura delle buste, per l'esame delle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti avrà luogo innanzi al Notaio delegato, con la presenza obbligatoria del Curatore, presso lo studio del notaio delegato nel giorno che verranno fissati di comune accordo tra notaio e Curatore;

6.- il curatore ed il notaio delegato controlleranno preliminarmente la regolarità della pubblicità dell'avviso di vendita e la regolarità e la tempestività delle offerte e del deposito cauzionale ed adotteranno gli opportuni provvedimenti in caso di irregolarità o di ritardo;

7.- il curatore o il notaio delegato avviseranno quindi i presenti che, se l'unica offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita, la stessa è senz'altro accolta; mentre se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'avviso in misura non superiore ad un quarto, il curatore può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita;

8.- chiunque, ad eccezione del fallito, sarà ammesso ad offrire per l'acquisto dell'immobile, personalmente o a mezzo di avvocato, anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma, del codice di procedura civile;

9.- se vi sono più offerte, il curatore ed il notaio procederanno alla gara ex articolo 573 del codice di procedura civile, assegnando il tempo per i rilanci (che dovranno essere conformi a quanto previsto nell'avviso di vendita);

10.- al termine della gara, il curatore assegnerà il termine per il versamento del residuo prezzo in via autonoma o in conformità a quanto eventualmente previsto dall'avviso di vendita; se previsto dall'avviso, il curatore darà le ulteriori disposizioni previste dall'articolo 574 primo comma;

disposizioni per la gara deserta



11.- se la vendita non potrà aver luogo per mancanza di offerte, il curatore potrà procedere a nuove vendite senza incanto ed a prezzo base ribassato, senza chiedere ulteriori autorizzazioni al giudice delegato o al comitato dei creditori;

disposizioni per il caso di inadempienza

12.- in caso di inadempienza dell'aggiudicatario il curatore presenterà (ai sensi degli articoli 587 del codice di procedura civile, 176 e 177 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile) istanza al giudice delegato al fine di ottenere il decreto dichiarativo della decadenza; all'esito della nuova vendita il curatore chiederà al giudice delegato di emettere il decreto di condanna dell'aggiudicatario decaduto al pagamento della differenza;

disposizioni finali

13.- delega al notaio, che provvederà sentito il curatore, tutte le altre attività previste dall'articolo 591 bis, commi 2 (ad eccezione dei numeri 7, 10, 12 e 13) e seguenti, o dal programma di liquidazione.

Prato, 2 maggio 2017

La Giudice

dott. Raffaella Brogi

